ORIGINALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

DETERMINA N° 948 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Affidamento del Servizio di assicurazione per infortuni dei Medici di Continuità Assistenziale, Suem 118, Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici della Medicina dei Servizi e Medici Veterinari assimilati specialisti ambulatoriali. Indizione gara, approvazione bando, disciplinare e Capitolato di Polizza Infortuni.
Codice C.I.G. 324870542C

In data 12 SET. 2011, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE UFFICIO

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO ATTO della nota prot. n. 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione della propria Unità Operativa;
PREMESSO che in data 28/03/2008, questo Ente ha sottoscritto la convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone;
CHE a seguito richiesta del Direttore dell'Ufficio Affari Generali, autorizzata dal Commissario Straordinario dell'Azienda, è stata indetta con determina n. 759 del 12.07.2011 la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di assicurazione per infortuni dei Medici di continuità assistenziale, Suem 118, Specialisti Ambulatoriali, Medici della Medicina dei Servizi e Medici Veterinari assimilati specialisti ambulatoriali;
CHE l'Azienda, con nota prot. n. 1826/SUA/ST 770 del 04.05.2011 dell'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, a seguito richiesta del Commissario Straordinario, è stata autorizzata all'espletamento di detta gara;
CHE con determina n. 823 del 29.07.2011 la suddetta gara è stata annullata per errori materiali nel Capitolato di Polizza;
CHE l'Ufficio Affari Generali ha trasmesso a questo Ufficio Acquisizione Beni e Servizi il nuovo Capitolato di Polizza;

CHE con nota prot. n. 21971 del 05.08.2011, il Direttore Generale ha comunicato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone l'annullamento della gara e contestualmente ha richiesto di procedere alla nuova gara d' appalto trasmettendo il Capitolato di Polizza rettificato;
CHE la spesa complessiva a base d'asta, imposte comprese, per l'affidamento del suddetto Servizio di assicurazione, della durata di mesi trentasei, è di Euro 360.000,00;
CHE ai sensi della citata convenzione, l'Azienda Sanitaria Provinciale si avvale per le fasi di gara della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Crotone;
CHE le spese per tutti gli adempimenti della suddetta procedura sono finanziati con fondi propri di bilancio;
Che in relazione alla convenzione, sopra citata, la cifra da versare in favore della Stazione Unica Appaltante è pari ad euro 3.600,00 da effettuare sul c.c. della Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Crotone, n. 200420, ABI: 01005, CAB:22200, con causale: "Affidamento del Servizio di assicurazione per infortuni dei Medici di Continuità Assistenziale, Suem 118,Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici della Medicina dei Servizi e Medici Veterinari assimilati specialisti ambulatoriali" – ASP Magna Grecia di Crotone - versamento in favore della Stazione Unica Appaltante – anno 2010 - Codice IBAN della Provincia di Crotone: IT30S0100522200000000200420;
CONSIDERATO che le stazioni appaltanti sono tenute al versamento delle tasse di gara in relazione al valore dell'appalto, giusta deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 03.11.2010;
CHE, preso atto del valore dell'Appalto, la quota di contribuzione da effettuare in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ammonta ad Euro 225,00 da versare a mezzo pagamenti mediante avviso (MAV) secondo le modalità di cui alla delibera dell'AVCP del 03.11.2010 e s.i.m.;
RAVVISATA la necessità di procedere all'appalto del servizio di cui sopra attivando le procedure per la scelta del contraente e di stabilire, pertanto, che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 55, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del richiamato decreto legislativo;
VISTO il bando e il disciplinare di gara predisposti dalla Stazione Unica Appaltante, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTO l'art. 66 del D.lgs. n. 163/06, e s.m., che disciplina le forme di pubblicità per contratti di appalto di forniture lavori e servizi;
RILEVATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 66, comma 6, del D.lgs n. 163/06, si deve procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, nonché sui previsti siti informatici;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, provvederà a curare la pubblicità della gara ed il suo svolgimento in conformità alle norme vigenti;
VISTI il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.i.m. ;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. DI PROCEDERE all'indizione della gara per "Affidamento del Servizio di assicurazione per infortuni dei Medici di Continuità Assistenziale, Suem 118,Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici della Medicina dei Servizi e Medici Veterinari assimilati specialisti ambulatoriali, per un importo complessivo di euro 360.000,00, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato decreto;
2. DARE ATTO che i nuovi contratti della durata di mesi trentasei avranno decorrenza dalla data che sarà indicata nel relativo contratto;
3. CHE le spese per tutti gli adempimenti della suddetta procedura sono finanziati con fondi propri di bilancio;
4. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al versamento di €. 225,00 per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, mediante MAV (pagamenti mediante avvisi), secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'AVCP del 03.11.2010 e s.i.m., previo impegno di spesa sul Conto Cod. 501.2.105 del Bilancio ; **Codice C.I.G. 324870542C**
5. IMPEGNARE la spesa di euro 3.600,00 sul Conto Cod. 502.1.14.08 del Bilancio ed autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad eseguire il versamento in favore della Stazione Unica Appaltante, sul c.c. della Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Crotone, n. 200420, ABI: 01005, CAB:22200, con causale "Affidamento del Servizio di assicurazione per infortuni dei Medici di Continuità Assistenziale, Suem 118,Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici della Medicina dei Servizi e Medici Veterinari assimilati specialisti ambulatoriali". – ASP Magna Grecia di Crotone - versamento in favore della Stazione Unica Appaltante – anno 2011. Codice IBAN della Provincia di Crotone: IT30S0100522200000000200420.
6. DARE ATTO che al pagamento delle spese di pubblicità, si procederà con separato atto successivamente alla ricezione delle fatture;
7. APPROVARE il Capitolato di Polizza Infortuni predisposto dall'Ufficio Affari Generali, lo schema del bando ed il disciplinare di gara redatti dalla Stazione Unica Appaltante, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
8. DARE ATTO che il bando di gara sarà pubblicato in conformità a quanto disposto dall'art. 66 , comma 6, del D.lgs n. 163/06, e s.m.i;
9. DARE ATTO che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, provvederà a curare la pubblicità della gara ed il suo svolgimento in conformità alle norme vigenti;
10. STABILIRE che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato di Polizza;

11. Precisare che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Paola Grandinetti;
12. Designare come presidente di Commissione di gara il Dott. Giuseppe Fico.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti

Il Responsabile dell' Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Ingarozza

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 12 SET. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1747 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

CAPITOLATO DI POLIZZA

INFORTUNI

La presente polizza è stipulata tra

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Via M. Nicoletta "Centro Direzionale il Granaio"
88900 CROTONE
C.F./P.I. 01997410798

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	
Alle ore 24.00 del :	

SOMMARIO

SEZIONE 1 **DEFINIZIONI**
Definizioni

SEZIONE 2 **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Decorrenza dell'Assicurazione – pagamento del premio
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Regolazione del premio
Art.5 Modifiche dell'assicurazione
Art.6 Forma delle comunicazioni delle modifiche dell'assicurazione
Art.7 Oneri fiscali
Art.8 Foro competente
Art.9 Interpretazione del contratto
Art.10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Art.11 Rinvio alle norme di Legge

SEZIONE 3 **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI**
Art.12 Oggetto dell'Assicurazione
Art.13 Esclusioni
Art.14 Estensioni di garanzia
Art.15 Limiti territoriali e di risarcimento
Art.16 Limiti di età
Art.17 Persone non assicurabili
Art.18 Esonero denuncia generalità degli assicurati
Art.19 Altre assicurazioni
Art.20 Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi
Art.21 Criteri di indennizzo
Art.22 Morte
Art.23 Invalidità Permanente
Art.24 Cumulo di indennità
Art.25 Controversie e collegio arbitrale
Art.26 Rinuncia alla rivalsa
Art.27 Recesso in caso di sinistro
Art.28 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

SEZIONE 4 **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**
Art.29 Identificazione degli assicurati
Art.30 Calcolo del premio
Art.31 Disposizione finale

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per SOCIETA'	.....;
per ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
per CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	il documento che prova l'assicurazione;
per CONTRAENTE	l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, che stipula l'assicurazione;
per ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per INDENNITA'	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art.2 Decorrenza dell'assicurazione – pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il contraente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premio entro 60 (sessanta) giorni da tale data.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Art.3 Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 della data che sarà indicata nel relativo contratto per un periodo di mesi 36 (scadenze annuali) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Il contratto potrà essere disdetto dalle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.
Si conviene inoltre che, in caso di rescissione del contratto al termine delle annualità intermedie, o alla sua scadenza o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara. Tale proroga verrà concessa previo pagamento di un premio addizionale pari ai 3/12 del premio annuale.

Art.4 Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, sulla base di un preventivo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e cioè il numero degli assicurati (o altro dato) per ognuna delle categorie previste in polizza.

Le eventuali differenze attive o passive risultanti dall'atto di regolazione devono essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società o del Contraente.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75 % di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.6 - Forma delle comunicazioni delle modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax e simili) indirizzata alla Società.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 9 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.10 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

Art.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali) compreso il rischio in itinere.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere.

Art. 13 Esclusioni

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;

b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'art. 16 - Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;

c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;

d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

e) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

f) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
g) i rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla clausola di esclusione dei rischi di energia nucleare (NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE NMA 1975° 199 4);
h) le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;

Art. 14 Estensioni di garanzia

Rischio Guerra
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

Morte Presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

Danni Estetici
In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 5.000,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Infortuni aeronautici
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs.

Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo.

Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.033.000,00 per il caso di morte, € 1.033.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e € 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea

assoluta, e per aeromobile i capitali di € 5.200.000,00 per il caso morte, € 5.200.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.200,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 15 Limiti territoriali e di risarcimento

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 6.000.000,00
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 16 Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settantacinque anni.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

Art. 17 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

Art. 18 Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.

Art. 19 Altre assicurazioni

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Art. 20 Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di trenta giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art. 21 Criteri di indennizzo

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quando stabilito dall'art. 24.

Art. 22 Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.
Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art.60 comma 3 del Codice Civile (vedi precedente art. 14 di polizza).

Art. 23 Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:

- se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni;

- se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 25.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

Art. 24 Cumulo di indennità

L'indennità per invalidità permanente è cumulabile con quella per morte. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 25 Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso il Contraente al quale è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal

Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 26 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 27 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Nel caso la Società si avvalga della facoltà di recesso dal contratto, si impegna a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui il contraente avrà ricollocato assicurativo tutti i rischi e, comunque non oltre 210 (duecentodieci) giorni successivi alla data di invio dell'atto di disdetta.

Art. 28 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso e completo dei dati identificativi del danneggiato e del numero di repertorio assegnato:

a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e data liquidazione);
d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

E' fatto inoltre obbligo alla Società entro 180 giorni dalla ricezione di ogni denuncia segnalare l'esistenza di eventuali scoperture assicurative in quanto in assenza di tale dichiarazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 29 Identificazione degli assicurati

sono assicurati gli appartenenti alle seguenti categorie per i capitali e le garanzie di seguito indicati:

Cat. A) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Rischi assicurati come da Accordo collettivo nazionale del 23 Marzo 2005 con correzioni del 3 novembre 2005 ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Prestazioni assicurate	Somme assicurate pro-capite
Caso Morte	€ 1.033.000,00.=
Caso Invalidità Permanente	€ 1.033.000,00.=
Caso Inabilità Temporanea	€ 155,00.= giornaliere (ridotta al 50% per i primi 3 mesi) per un massimo di 300 giorni

Cat. B) MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI E FISCALI

Rischi assicurati come da DPR 484 del 22/07/1996 - Accordo collettivo nazionale 23 Marzo 2005 : infortuni professionali.

Prestazioni assicurate	Somme assicurate pro-capite
Caso Morte	€ 775.000,00.=
Caso Invalidità Permanente	€ 775.000,00.=
Caso Inabilità Temporanea	€ 52,00.= giornaliere per un massimo di 300 giorni

CAT. C) MEDICI CHE ESPLICANO IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Rischi Assicurati: come da DPR270 del 28/07/2000 - Accordo collettivo nazionale 23 Marzo 2005.

Prestazioni assicurate	Somme assicurate pro-capite
Caso Morte	€ 775.000,00.=
Caso Invalidità Permanente	€ 775.000,00.=
Caso Inabilità Temporanea	€ 52,00.= giornaliere per un massimo di 300 giorni

CAT. D) MEDICI CHE ESPLICANO IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ESTIVA/INVERNALE per un periodo di 60 gg

Rischi Assicurati: come da DPR270 del 28/07/2000 -Accordo collettivo nazionale 23 Marzo 2005.

Prestazioni assicurate	Somme assicurate pro-capite
Caso Morte	€ 775.000,00.=
Caso Invalidità Permanente	€ 775.000,00.=
Caso Inabilità Temporanea	€ 52,00.= giornaliere per un massimo di 300 giorni

Cat. E) MEDICI VETERINARI ASSIMILATI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Rischi assicurati: come da Accordo collettivo nazionale del 23 Marzo 2005 con correzioni del 3 novembre 2005 ai sensi dell'art. 48 della legge n.833/78 e dell'art.8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Prestazioni assicurate	Somme assicurate pro-capite
Caso Morte	€ 1.033.000,00.=
Caso Invalidità Permanente	€ 1.033.000,00.=
Caso Inabilità Temporanea	€ 155,00.= giornaliere (ridotta al 50% per i primi 3 mesi) per un massimo di 300 giorni

Cat. F) MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118

Rischi assicurati: come da Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 con correzioni del 3 novembre 2005, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni:

Prestazioni assicurate	Somme assicurate pro-capite
Caso Morte	€ 775.000,00.=
Caso Invalidità Permanente	€ 775.000,00.=
Caso Inabilità Temporanea	€ 78,00.= giornaliere

La società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

Art. 30 Calcolo del premio

Il premio conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l'imposta) sottoindicati, viene anticipato in via provvisoria sui seguenti preventivi annui denunciati dalla Contraente.

Cat. A) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

€.....x N 49 assicurati = €.....

Cat. B) MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI E FISCALI

€ .....x N 1 assicurati = €.....

Cat. C) MEDICI CHE ESPLICANO IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

€ .....x N 110 assicurati = €.....

Cat. D) MEDICI CHE ESPLICANO IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ESTIVA/INVERNALE per un periodo di 60 gg.

€ ..... x N 55 assicurati = €.....

Cat. E) MEDICI VETERINARI ASSIMILATI SPECIALISTI AMBULATORIALI

€ ..... x N 24 assicurati = €.....

Cat. F) MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118

€ .....x N 24 assicurati = €.....

Premio complessivo imposte comprese (A+B+C+D+E+F) = Euro.....

.....

Art. 31 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società Assicuratrice

La Contraente

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Prot. n. del 2011.

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Oggetto: Affidamento del Servizio di assicurazione per infortuni dei Medici di Continuità Assistenziale, Suem 118, Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici della Medicina dei Servizi e Medici Veterinari assimilati specialisti ambulatoriali.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Indirizzo postale: Via M. Nicoletta – centro direzionale "il Granaio".

Città: Crotone; CAP / ZIP: 88900 - Paese: Italia

Punti di contatto:

All'attenzione di: Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone c/o Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28 - 88900 Crotone (KR).

Telefono: + 390962/952348; Telefono: + 390962/952623; Fax: + 390962/952252

Posta elettronica: sua@provincia.crotone.it

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslmagnagrecia.it

Profilo di committente: http://sua.provincia.crotone.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: x punti di contatto sopra indicati

Il capitolato speciale d'appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: x i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a: **x Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone via M. Nicoletta, 28 - 88900 Crotone (KR).**

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO (servizi)

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Affidamento del Servizio di assicurazione per infortuni dei Medici di Continuità Assistenziale, Suem 118, Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici della Medicina dei Servizi e Medici Veterinari assimilati specialisti ambulatoriali.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI

Comune di: Crotone

II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Breve descrizione indicativa dell'appalto:

Affidamento del servizio di assicurazione per infortuni dei medici di continuità assistenziale, SUEM 118, specialisti ambulatoriali, le cui unità sono indicate all'art. 1 delle condizioni particolari.

II.1.5) CPV(vocabolario comune per gli appalti)

66512220-0 | Servizi di assicurazione medica |

II.1.6)Divisione in lotti: sì☐ no ☒

II.1.7) Ammissibilità di varianti: sì ☐ no ☒

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa);	
Euro 360.000,00	**Importo totale:**
€.00	ONERI PER LA SICUREZZA

II.2.2) Opzioni: sì ☐no ☒

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione.

I contratti avranno durata 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data che sarà indicata nel relativo contratto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Per i concorrenti:

a) garanzia provvisoria, pari al 2%, **a pena di esclusione**, pari ad € 7.800,00 dell'importo complessivo dell'appalto **intestata alla Azienda Sanitaria provinciale di Crotone**, ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante per la tipologia del servizio ed importi richiesti.

Per l'aggiudicatario:

1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000.

III.1.2) Principali modalità di pagamento

a) il pagamento del premio e quant'altro è disciplinato nel capitolato di polizza.

III.1.3) Soggetti partecipanti:

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 d.lgs. 163/2006 s.m.i.. Si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi dell'Art. 1911 Codice Civile e la partecipazione di imprese raggruppate (R.T.I.) o raggruppande.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:si ☒ no ☐

a) tutte quelle di cui al capitolato di polizza approvato con determina n° _____ del 12/07/2011.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara (allegato A), indicanti:

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.
2) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 s.m.i. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, che non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali situazioni;

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965;

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, anche per soggetti cessati dalla carica nel anno precedente la pubblicazione del bando;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;

e) gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

m) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del d. lgs. 81/2008;

m-ter) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando

di gara;

m-quater) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all'art. 38 comma 2.

III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale:

In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale necessaria, dovranno dichiarare:

1. Essere iscritti alla Camera di commercio per attività oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, dal quale si evinca che la ditta è in grado di effettuare i servizi richiesti, per le cooperative iscrizione nei registri previsti per legge;
2. di possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, oggetto del presenta appalto, rilasciata dall'ISVAP, con indicazione degli estremi della stessa;
3. di avere conseguito un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 500.000,00, e di aver realizzato negli ultimi tre esercizi, nel settore oggetto dell'appalto, servizi per un importo non inferiore ad €. 400.000,00;
4. indicare l'elenco dei principali servizi assicurativi analoghi a quelli della presente gara, prestati nell'ultimo triennio con indicazione, degli importi, delle date e dei destinatari per un importo non inferiore all'importo dell'appalto;

(*Essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente*);

sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'art. 37, commi 2 e seguenti d.lgs. n. 163 del 2006 e artt. 276 e 277 del DPR n. 207 del 2010;

In caso di partecipazione di R.T.I. o coassicurazionie ai sensi dell'art. 1911 c.c.:

- ferma la copertura del 100% del rischio, specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- indicare l'impresa che si qualificherà come capogruppo-delegataria, che dovrà comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria relativamente ai punti 3) e 4);
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

I requisiti di cui al punto 1) – 2) debbono essere posseduti, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuna delle imprese facenti parte del costituito o costituendo raggruppamento;

In mancanza dei requisiti di natura economica, finanziaria, tecnica organizzativa richiesti dal bando, è ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal disciplinare di gara;

III.2.3) Appalti riservati: **si ☐ no ☒**

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione del servizio avverrà al prezzo più basso espresso mediante indicazione del premio complessivo offerto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.

Individuazione e valutazione dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 86 e seguenti d.lgs. 163/2006 s.m.i.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

CIG: 324870542C

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì ☐ no ☒

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:

Giorno: | **Data:** | | - | | | **2011** | **Ora:** | **10** | **00**

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno: | **Data:** | | - | | - | **2011** | **Ora:** | **12** | **00**

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

Giorno: | **mercoledì** | **Data:** | **14** | - | **09** | - | **2011** | **Ora:** | **09** | **30**

Luogo: uffici SUA via M. Nicoletta – I^ trav. – Crotone

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: **sì** ☒ **no** ☐

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1) Trattasi di un appalto periodico: sì ☐ no ☒

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì ☐ no ☒

V.3) Informazioni complementari:

a) In relazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Amministrazione Provinciale di Crotone e la Prefettura di Crotone per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le seguenti clausole:

1. La sottoscritta impresa aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare;
2. La sottoscritta aggiudicataria si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
3. La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi, o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Qualora l'impresa si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole

sarà considerata di non gradimento per la stazione appaltante che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.
Analogamente, qualora la ditta aggiudicataria si rifiuti di sottoscrivere le su citate clausole di legalità, l'impresa sarà considerata di non gradimento per l'Amministrazione provinciale che procederà a revocare l'appalto per assegnare il lavoro al nuovo aggiudicatario a seguito della rimodulazione della soglia di anomalia.
La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, rendere un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli e di contratti derivati e sub-contratti, comunque denominati nonché i relativi metodi di affidamento, precisando che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – e che è consapevole, in caso contrario, che tali subappalti o sub-affidamenti non saranno consentiti. . Pertanto, l'impresa aggiudicataria non potrà affidare in subappalto i servizi ad un concorrente che ha partecipato alla presente gara. L'aggiudicataria, sarà inoltre obbligata a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori.
Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale che le imprese devono possedere (rappresentanti legali, direttori tecnici, amministratori, soci), si precisa che influiscono sull'affidabilità morale e professionale dei concorrenti i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse. Sarà cura, pertanto, della commissione giudicatrice valutare le singole concrete fattispecie che possono incidere negativamente sulla partecipazione o aggiudicazione del contratto.
Comportano, invece, l'automatica esclusione dalla gara d'appalto ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa.
Analogamente comporta una incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio e la persona commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima.
E' fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza, e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata, accertata, esclusivamente, con provvedimento del giudice dell'esecuzione;

b) appalto indetto con determinazione a contrattare n. del 2011 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006);
c) il disciplinare di gara ed il documento sulle condizioni generali e particolari costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando;

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006).
L'azienda può decidere di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
e) In caso di offerte uguali si procederà per come previsto dall'art. 77 – comma 2 – del R.D. n.824/24 e cioè mediante sorteggio;

f) obbligo per i consorzi stabili, di cooperative e i consorzi di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 s.m.i.), a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato;

g) dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali riguardanti l'esecuzione del servizio;
Obbligo di allegare il capitolato di polizza firmato in ogni pagina dal legale rappresentante in segno di accettazione delle clausole in esso contenute;

h) disciplinare di gara, documento condizioni e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all'indirizzo internet **http://sua.provincia.crotone.it –**

i) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria. Tale facoltà potrà essere esercitata anche in caso di applicazione dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 252/98 e s.m.i.;

j) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 35,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante scontrino lottomatica o ricevuta di pagamento on-line, così come previsto dal disciplinare di gara (allegare ricevuta del versamento);

l) obbligo di indicare il domicilio eletto, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata, per le comunicazioni di cui all'art. 79 d.lgs. 1693/2006 s.m.i, in caso contrario, saranno ritenute valide agli effetti di legge le comunicazioni che la stazione appaltante fornirà a mezzo sito istituzionale della Provincia di Crotone, all'URL: http://sua.provincia.crotone.it

m) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Crotone;

n) responsabile del procedimento: Dott..ssa Paola Grandinetti recapiti come al **punto I.1)**.

V.4) Procedure di ricorso

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria , sede / sezione di Catanzaro

V.4.2) Presentazione di ricorso

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Responsabile del procedimento di cui al **punto V.3, lettera n)**.

V.5) Data e numero di pubblicazione G.U.R.I.		-		-	**2011**
Trasmissione GUUE:					**2011**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott..ssa Paola Grandinetti

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Prot. n. del 2011

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Oggetto: Affidamento del Servizio di assicurazione per infortuni dei Medici di Continuità Assistenziale, Suem 118, Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici della Medicina dei Servizi e Medici Veterinari assimilati specialisti ambulatoriali.

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. **Modalità di presentazione dell'offerta:**
   a) il plico, contenente la busta dell'offerta economica, e della documentazione amministrativa, che ha per oggetto "***Affidamento del servizio di assicurazione per infortuni dei medici di continuità Assistenziale, Suem 118, Specialisti Ambulatoriali***", deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** e all'indirizzo di cui al **punto I.1) punti di contatto del bando di gara**; **(Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone via Louis Braille, 28 - 88900 Crotone (KR);**
   b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
   c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
   d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
   e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
   f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
   g) le buste interne contenenti l'offerta economica, e la documentazione , devono essere altresì sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f).

2. **Contenuto del plico generale :**

Il plico generale con indicazione dell'oggetto della gara "***Affidamento del Servizio di assicurazione per infortuni dei Medici di Continuità Assistenziale, Suem 118, Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici della Medicina dei Servizi e Medici Veterinari assimilati specialisti ambulatoriali"*** dovrà contenere due plichi: uno con la dicitura " *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*", uno con la dicitura " *OFFERTA ECONOMICA*" .

Il plico con la dicitura " **Documentazione Amministrativa**" dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
   a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;
   a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale di cui al successivo Capo 2.2;

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara,** costituita, a scelta dell'offerente, da:
   b.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C.; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
   b.2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell' A.S.P. di Crotone per la tipologia delle prestazioni ed importi richiesti.

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;

d) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, coassicurazioni,** ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 13, 14 e 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere allegato:
   f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, Indicazione della parte del servizio e quote che saranno eseguite dai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o della coassicurazione, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3 bis punti 3.4;3.5), **la quota percentuale dovrà essere maggioritaria per la mandataria.**
   f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione del servizio o della quota di servizio da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o la coassicurazione;

in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o coassicurato che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.2, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

g) **limitatamente ai consorzi stabili, di cooperative o di imprese artigiane**:

g.1) ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;

g.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m. e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

h) **limitatamente ai concorrenti che debbono oppure che intendono avvalersi del subappalto lo stesso è ammesso** nei limiti previsti dalla legge

i) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico/finanziaria e tecnica/professionale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui allo stesso articolo.

l) attestazione di avvenuto pagamento, allegando copia, del contributo di euro 35,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante una delle modalità sotto riportate:

1. *online mediante carta di credito* dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni dettate dall'Autorità;
   A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
2. *in contanti, muniti del modello di pagamento* rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010.

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni (allegato 1), redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, come segue:

1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:

   a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
   - il titolare in caso di impresa individuale;
   - tutti i soci in caso di società di persone;
   - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
   - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
   - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
   - i direttori tecnici;

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
   - il titolare in caso di impresa individuale;
   - tutti i soci in caso di società di persone;
   - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
   - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
   - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
   - i direttori tecnici;

   le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
   c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
   c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
   c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa *(* lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011);

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro *(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011);*

f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) violazioni ***gravi***, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, *(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011);*

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 *(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011);*

m) sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.L gs 81/2008;

m-ter) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di - responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;

che pure essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 –bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio *(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011);*

m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente dichiara alternativamente:

- ☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale necessaria, dovranno dichiarare:

1. Essere iscritti alla Camera di commercio per attività oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, dal quale si evinca che la ditta è in grado di effettuare i servizi richiesti, per le cooperative iscrizione nei registri previsti per legge;
2. di possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, oggetto del presenta appalto, rilasciata dall'ISVAP, con indicazione degli estremi della stessa;
3. di avere conseguito un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 500.000,00, e di aver realizzato negli ultimi tre esercizi, nel settore oggetto dell'appalto, servizi per un importo non inferiore ad €. 400.000,00;
4. indicare l'elenco dei principali servizi assicurativi analoghi a quelli della presente gara, prestati nell'ultimo triennio con indicazione, degli importi, delle date e dei destinatari per un importo non inferiore all'importo dell'appalto;

(*Essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente*);

In mancanza dei requisiti di natura economica, finanziaria, tecnica organizzativa richiesti dal bando, è ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal disciplinare di gara;

3 Offerta economica

3.1 Contenuto della busta interna - Offerta economica.

3.2 In questa busta, la quale dovrà riportare la dicitura "offerta economica", deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica (allegato 2), redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Titolare o dal suo Procuratore in possesso di regolare mandato e, nel caso di società, dal Legale Rappresentante, in detta offerta dovrà essere indicato:

3.3 **Il premio complessivo offerto comprensivo di imposte .**

3.4 Il prezzo offerto deve essere riportato in cifre ed espresso sino alla 3°cifra decimale.

3.4 limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni:

3.4.1) L'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

3.4.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato

specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto .f1).

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

a) **avvalimento**: in applicazione del **punto III.2.2), del bando di gara** e del Capo 2, lettera l), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:

a.1) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo, anche di fatto, che comporti l'imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'art. 1325 del codice civile, **con l'individuazione e l'indicazione delle risorse e dei mezzi di cui si avvarrà l'impresa concorrente**; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria**: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ,

b.1) la dimostrazione della predetta condizione avviene con le modalità di cui punto III.1.1 del bando di gara;

b.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

b.3) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria;

5. Fasi di gara:

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.7) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, provvede:

a.1) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) ad aprire la busta «documentazione amministrativa» contenente la documentazione e,

sulla base della predetta documentazione, a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento previsto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle dichiarazioni;

a.3) a conclusione dei controlli di cui al punto a.2 e a.3) a disporre l'elenco degli ammessi alla fase successiva e degli esclusi con relative motivazioni;

b) successivamente il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno stesso o nel giorno, ora comunicati a mezzo fax o sito internet http://sua.provincia.crotone.it/, procede, per le ditte ammesse, constata l'integrità delle buste interne « Offerta economica», a:

c.1) verifica la corretta presentazione per come stabilito negli atti di gara;

c.2) alla lettura delle offerte economiche e, previa verifica delle offerte anomale ai sensi della parte seconda punto 1 lettera b), a proclamare l'aggiudicatario.

6. Cause di esclusione:

a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;

a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;

a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

b) sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le offerte:

b.1) mancanti di una o più d'una delle buste interne;

b.2) la cui busta "offerta economica" presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

b.3) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioîi mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;

b.4) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;

b.5) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

b.6) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare i servizi in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto od **in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente** ;

b.7) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

b.8) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di

aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;

b.9) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3 del presente disciplinare,

b.10) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
non abbia dichiarato le prestazioni o le parti di servizio da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;

b.11) il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, di cooperative, di imprese artigiane, non abbia indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera b);

b.12) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i.;

c) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:

c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;

c.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento;

c.3) che rechino, in relazione all'indicazione del prezzo segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;

c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del Capo 3 del presente disciplinare;

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono le offerte:

d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'art. 38 comma 1, lettera m-quater)., D.LGS. 163/2006 s.m.i., per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 82, espresso mediante indicazione del premio complessivo offerto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. ;

a) offerte anomale: ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media;
c) le offerte anomale escluse ai sensi del comma 1, dell'art. 86, del d.lgs n. 163/06, e s.m., verranno riprese in considerazione e valutate in relazione alle giustificazioni poste in essere;
d) il comma 1, dell'art. 86, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non si applica qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a cinque. In tal caso la Stazione appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla valutazione della loro congruità utilizzando i criteri di verifica e le modalità previsti rispettivamente dagli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.i.
e) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. **Aggiudicazione**:
   a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
      a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
      a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996;
      a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
   b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
      c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

3. **Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario**:
   a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
      a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i.;

a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. **Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**
   a) tutte le dichiarazioni richieste:
      a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
      a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
      a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
      a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
   b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
   c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
   d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
   e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i.;
   f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
   g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. **Acquisizione delle informazioni e della documentazione:**
   a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;
   b) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui ai **punti III.2) del bando di gara**, sono liberamente disponibili anche sul sito internet: http://sua.provincia.crotone.it

3. **Disposizioni finali**
   a) **computo dei termini**: tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
   b) **supplente**: la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, fino al quinto migliore offerente, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore

economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; **l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo originario aggiudicatario in sede di offerta.**

Quanto sopra potrà essere eseguito anche in caso di applicazione dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 252/98 e s.m.i.;

d) **trattamento dati personali**: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
   d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile unico del procedimento;
   d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
   d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
   d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
   d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
   d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
   d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
e) **norme richiamate**: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
   e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
   e.2) il d.P.R. n. 207, del 2010;
f) **riserva di aggiudicazione**: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Paola Grandinetti